

COMUNE DI MARZIO

PROVINCIA DI VARESE

Via Marchese Menefoglio n. 3 - CAP. 21030 - TEL 0332.727851 - FAX 0332.727937

E-mail: info@comunemarzio.it - PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 2 del 29.03.2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, mediante invito Prot. n. 770 del 02/04/2022 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in **Seconda** convocazione, seduta **Pubblica** e sessione **Ordinaria**, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla redazione del presente verbale.

Eseguito l'appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome	Carica	Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO	SINDACO	Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE	VICE-SINDACO	Presente
VOLPI ANNA MARIA	ASSESSORE	Presente
DREOLINI CINZIA	CONSIGLIERE	Presente
BENIGNA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
MANFREDI PIERA	CONSIGLIERE	Presente
ZAPPA VILMA	CONSIGLIERE	Presente
MENEFOLIO CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
COLOMBO AMELIA	CONSIGLIERE	Presente
GEMELLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BARNABO' ANNA RITA	CONSIGLIERE	Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n. 11 (**undici**) e ASSENTI n. 0 (**zero**).

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al 2° punto dell'ordine del giorno.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

Il Sindaco pro tempore Cav. Maurizio Frontali presenta la proposta di deliberazione inserita al punto n. 2 dell'ordine del giorno avente ad oggetto "Conferma aliquote IMU anno 2023". Concluso l'intervento del Sindaco non si registrano interventi da parte dei Consiglieri comunali presenti; pertanto, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di deliberazione di cui al punto n. 2 dell'O.D.G.. In conformità dell'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Presenti n. 11 (undici);
- Voti favorevoli n. 8 (otto) legalmente espressi;
- Consiglieri astenuti n. 3 (tre) (sig.a Colombo Amelia, sig. Gemelli Marco e sig.a Barnabo' Annarita);
- Voti contrari n. 0 (zero);

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali";

CHIARITO che con decorrenza dal 1 gennaio 2020 è stata istituita – per effetto dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge del 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020 – la "nuova" IMU i cui presupposti sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740 della predetta Legge n. 160/2019;

VISTI in particolare i commi dal 748 al 757 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che recano la disciplina delle aliquote della nuova IMU, qui di seguito riportati:

- *«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*
- *749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*
- *750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

- *751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*
- *752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- *753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*
- *754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*
- *755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.*
- *756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.*
- *757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU;

ATTESO che in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale,

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 10 del 29.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Esame ed approvazione delle aliquote della “Nuova IMU “ anno 2020”*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 9 del 01.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Conferma aliquote IMU anno 2021”*”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 3 dell’08.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “*Conferma aliquote IMU anno 2022”*”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

- *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

RICHIAMATO il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall’art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. “Decreto Agosto” che consente di aumentare ulteriormente l’aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell’aliquota;

VISTO inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: “Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

CONSIDERATO che il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, dapprima differito al 31.03.2023 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2022 è stato ulteriormente differito al 30.04.2023 dalla Legge 29.12.2022, n. 197 (Legge di Bilancio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29.12.2022;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l’efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e’ tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.»*;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RITENUTO di confermare anche per l'Esercizio Finanziario 2023 le aliquote IMU così come deliberate nella sopra richiamata delibera consiliare n. 3 dell'08/04/2022 e dei valori delle aree edificabili deliberate con l'atto di Giunta comunale n. 5 del 14/03/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PRECISATO che sul presente provvedimento il vaglio della sostenibilità economico-finanziaria dello stesso è stato già posto in essere – per il proprio ambito di competenza – dall'Organo unico di revisione economico-finanziaria, in sede di verifica dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottato, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO, altresì, che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti ed inseriti al suo interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 1, lett b) del D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) di confermare per l'anno 2023 le aliquote della Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) così come deliberate con atto del Consiglio Comunale n. 9 del 01/06/2021, esecutivo ai sensi di legge e che vengono di seguito riportate:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Abitazioni principali di categoria A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze (C/2 - C/6 - C/7 una per categoria) <u>0,60 per cento</u>- Fabbricati rurali ad uso strumentale: <u>0,10 per cento</u>- Immobili appartenenti alle categorie A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/9 <u>NON</u> classificabili come abitazione principale: <u>1,05 per cento</u>- Immobili appartenenti alla categoria C/6 non classificabili come pertinenza: <u>1,05 per cento</u>- Tutti gli altri fabbricati: <u>1,05 per cento</u>- Aree edificabili: <u>1,05 per cento</u>- Terreni agricoli: ---- |
|--|

1bis) Importo della detrazione € 200,00 (euro duecento) applicata a :

- abitazione principale e relative pertinenze di immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 ed A9;

1 ter) di dare atto che con riferimento ai valori delle aree edificabili occorre tenere conto di quanto statuito dall'Ente con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 14/03/2023, pubblicata in via permanente nel Portale Amministrazione Trasparente dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come aggiornato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 che prevedeva quanto segue:

**VALORE DELLE AREE EDIFICABILI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO IMU E TASI**

ZONIZZAZIONE	VALORE VENALE
-----	-----
ZONE RESIDENZIALI T.U.C.	€/mq. 25,10
ZONE PRODUTTIVE – ARTIGIANALI RICETTIVE T.U.C. 4	€/mq. 37,68
AMBITI DI TRASFORMAZIONE A.T.U. 1	€/mq. 25,10
AMBITI DI TRASFORMAZIONE A.T.U. 2	€/mq. 25,10
AMBITI DI TRASFORMAZIONE A.T.U. 3	€/mq. 37,68
AMBITI DI TRASFORMAZIONE A.T.U. 5	€/mq. 25,10

2) di precisare che il presente atto deliberativo costituirà allegato al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 di prossima approvazione;

3) di demandare al Responsabile dell'Area Economico-Finanziario l'invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio di cui all'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita Sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e ss.mm.ii.;

4) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Marzio (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul portale "Amministrazione trasparente" dell'Ente ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come modificato dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

- Presenti n. 9 (nove);
- Voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;
- Consiglieri astenuti n. 2 (due) (sig.a Colombo Amelia e sig. Gemelli Marco);
- Voti contrari n. 0 (zero);

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2020 , n. 267 e ss.mm.ii.

* * * * *

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria, esperita l'istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità tecnica e contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata.

Marzio, 23.03.2023

Il Responsabile
dell'Area Economico Finanziaria
F.to Cav. Maurizio Frontali

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Cav. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Piera Manfredi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d'ufficio, **certifico** io sottoscritto Segretario Comunale che del presente verbale della suesesa deliberazione viene iniziata oggi, 29.03.2023, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009. Registro delle Pubblicazioni n. 112/2023.

IL MESSO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.03.2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è divenuta esecutiva il **29.03.2023**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.03.2023